

REGOLAMENTO COMUNALE
Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile
del Comune di Minervino di Lecce

INDICE

Art.1	Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile
Art.2	Il Sindaco
Art.3	Obiettivi del Gruppo
Art.4	Attività del Gruppo
Art.5	Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione
Art.6	Volontari effettivi
Art.7	Perdita della qualità di appartenente al GCVPC
Art.8	Diritti dei Volontari
Art.9	Doveri del Volontari
Art.10	Organi e organigramma funzionale del GCVPC
Art.11	Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC
Art.12	Consiglio Direttivo
Art.13	Coordinatore operativo
Art.14	Organizzazione operativa del GCVPC
Art.15	Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI
Art.16	Norme amministrative e finanziarie
Art.17	Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
Art.18	Disposizioni finali e norme di rinvio

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

- 1) È costituito con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 29/10/2018 il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Minervino di Lecce in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n.117/2017.
- 2) Il GCVPC è incardinato all'interno della U.O. Protezione Civile, di seguito indicata come Struttura Comunale di Protezione Civile, in base all'organizzazione (macrostruttura) dell'Amministrazione Comunale.
- 3) Il GCVPC è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
- 4) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione, e nel Registro unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art.11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 – Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'art.6 del decreto legislativo n.1/2018, in qualità di Autorità Territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art.7 del decreto legislativo n.1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale, con apposito Decreto, lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 – Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art.4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art.5, del decreto legislativo n.117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio Nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n.1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.

Art. 4 – Attività del Gruppo

- 1) L'impiego del Volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione Civile di cui al decreto legislativo n.81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di Protezione Civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.1/2018;

- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei Volontari di Protezione Civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo Comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC, per il tramite del Coordinatore, può svolgere attività al di fuori del proprio territorio comunale, nei comuni limitrofi in caso di necessità e su richiesta della competente Autorità Locale, in ambito provinciale e regionale su attivazione dell'Autorità di Protezione Civile sovraordinata (Prefetto/Regione), nonché in ambito nazionale ed internazionale su attivazione del Dipartimento della Protezione Civile o della Regione Puglia, anche con riferimento all'attivazione della colonna mobile regionale, comunque, secondo le disposizioni vigenti, previa comunicazione preventiva e verbale alla Struttura Comunale di Protezione Civile; Può svolgere altresì attività su richiesta da parte del Coordinamento Provinciale di competenza.
- 4) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco, della Struttura Comunale di Protezione Civile e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Protezione Civile.
- 5) Il Comune, e in particolare la Struttura Comunale di Protezione Civile, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- a) Il Registro dei Volontari iscritti;
 - b) Il libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art.12.
- 6) Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.
- 7) Il Comune, attraverso la sua Struttura Comunale di Protezione Civile, possiede un registro/fascicolo informatico per ogni singolo volontario contenente annotazioni, una scheda anagrafica personale del volontario, una copia degli attestati e/o brevetti e ogni altra informazione utile. Inoltre, a ciascun volontario è assegnata una matricola personale univoca.
- 8) Per ogni attività svolta dal GCVPC, il Coordinatore e/o il Capo Squadra incaricato/delegato dovrà redigere un rapporto di servizio o un brogliaccio relativo all'attività.
- 9) È rigorosamente proibito impiegare i Volontari, attrezzature o mezzi del Gruppo per svolgere attività che non sono riconducibili alla Protezione Civile, come ad esempio servizi di polizia stradale, qualsiasi forma di supporto alle autorità preposte per tali servizi, attività riguardanti l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, e qualsiasi attività di natura politica o propagandistica.
- 10) È dovere dei Volontari partecipare alle attività organizzate dal Gruppo od alle quali esso aderisce, nonché comunicare, quando richiesto, la propria reperibilità ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite loro dai responsabili gerarchicamente sovraordinati.
- 11) I Volontari debbono astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al Gruppo per finalità che non siano specificamente stabilite dal presente Regolamento e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla propria appartenenza al Gruppo.

Art. 5 – Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 3) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda, secondo lo schema approvato dalla Struttura Comunale di Protezione Civile, a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - a) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - b) elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, p.e.c., ecc.);
 - c) copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) copia del Codice Fiscale o tessera sanitaria;
 - e) curriculum vitae datato e sottoscritto;
 - f) eventuali attestati di specializzazione nonché tipo di patente di guida posseduta;
 - g) certificazione medica attestante l'idoneità per l'impiego nelle attività di Protezione Civile (volontario operativo) ovvero l'indicazione per l'impiego esclusivamente per attività non operative (volontario non operativo) e ne è fatta annotazione sulla scheda anagrafica personale del volontario;
 - h) essere esenti da condanne penali che possano essere pregiudizievoli per il servizio;
- 4) Per l'ammissione al Gruppo è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere un'età non inferiore ai diciotto (18) anni, in ragione della potenziale intrinseca pericolosità dell'attività di riferimento;
 - b) essere residente o domiciliato nel Comune di Minervino di Lecce o nei Comuni vicini;
 - c) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) di non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, dai corpi dello Stato a ordinamento civile, da organizzazioni di volontario e/o da altri Gruppi Comunali di Protezione Civile e di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e in particolare dalla Struttura Comunale di Protezione Civile e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.
- 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco o la Struttura Comunale di Protezione Civile deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 7) L'interessato verrà sottoposto, su richiesta della Struttura Comunale di Protezione Civile o dal Coordinatore operativo, ad un colloquio volto a verificare la qualificazione, l'idoneità attitudinale, le motivazioni e la disponibilità a prestare la propria attività quale volontario.
- 8) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicitiche dell'Ente.
- 10) La Struttura Comunale di Protezione Civile o il Coordinatore ha facoltà di pubblicare senza necessità di richiedere specifica liberatoria (che si intende di fatto accordata con l'adesione al Gruppo), immagini che riguardino i Volontari nell'esercizio della loro attività istituzionale.
- 11) Non sono ammessi nell'organico del Gruppo Comunale gli Organi di Governo di cui al "Titolo III – Organi" – "Capo I – Organi di governo del comune e della provincia" - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Art. 6 – Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione Comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono tenuti a partecipare nelle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e con il necessario decoro.
- 3) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari verranno consegnati:
 - a) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1 (disponibile presso la sede del Gruppo);
 - b) tesserino di appartenenza al GCVPC e/o al Coordinamento Provinciale di appartenenza (il Tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile e regolarmente autorizzate);
 - c) vestiario e DPI idonei, che saranno collocati presso la sede operativa del gruppo;
 - d) copia del presente Regolamento (in formato elettronico).

Art. 7 – Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a. recesso volontario presentato dal volontario;
 - b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d. perdita della idoneità psicofisica, tale da non consentirne l'impiego e/o intervenuta inidoneità attitudinale;
 - e. inattività per mancata ed ingiustificata partecipazione alle attività operative, formative ed addestrative disposte dal GCVPC;
 - f. mancato mantenimento degli standard formativi/operativi e/o mancanza di motivazione e disponibilità a prestare la propria attività quale volontario;
 - g. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
 - h. qualora il Volontario, nel corso delle attività esercitative, ordinarie o di emergenza, non terrà una condotta disciplinata arrecando al Gruppo e/o ai singoli Volontari e/o attrezzature in dotazione, ovvero quando sarà fatto uso dell'attrezzature e/o del tesserino di riconoscimento per attività non autorizzate e comunque improprie e non afferenti alle attività di protezione civile;
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo Comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei Volontari di cui al successivo art.10 del presente regolamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, per il tramite del protocollo, al Coordinatore operativo, al Sindaco e alla Struttura Comunale di Protezione Civile.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.
- 5) Costantemente, ed al termine di ogni anno, da parte della Struttura Comunale di Protezione Civile viene condotta la verifica sull'organico del Gruppo in ordine alla sua consistenza numerica e nominativa e, in particolare, per ogni

Volontario, sulla permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle disposizioni regionali e nazionali.

Art. 8 – Diritti dei Volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art.32, comma 1, del decreto legislativo n.1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art.17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del decreto legislativo 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art.18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo Comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di Protezione Civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 – Doveri del Volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'art.13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;
 - f) astenersi dall'assumere atteggiamenti pro o contro qualsiasi parte politica, dal fare politica nonché dall'utilizzare l'immagine del volontario di protezione civile per fini politici o elettorali.
 - g) astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al Gruppo per finalità che non siano specificatamente stabilite dal presente Regolamento e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla propria appartenenza al Gruppo.
 - h) all'obbligo di riservatezza ove, in ragione dell'ufficio svolto vengano a conoscenza di fatti, informazioni o circostanze che per loro natura debbano rimanere riservate.
 - i) utilizzare i materiali, mezzi e attrezzature ed i simboli del Gruppo esclusivamente per ragioni legate alle attività istituzionalmente svolte e autorizzate;
 - j) all'utilizzo sul proprio smartphone personale, di un'applicazione di tipo messaggistica istantanea, indicata e adottata dalla Struttura Comunale di Protezione Civile o dal Coordinatore, per qualsiasi forma di comunicazione, emergenza o attivazione;
 - k) all'accettazione e al rispetto del presente regolamento.
- 2) Il mancato rispetto del presente regolamento da parte di un volontario, che si renda, pertanto, responsabile di comportamenti contrari al buon andamento della struttura o tali da indurre grave pregiudizio per l'attività del Gruppo, è sanzionabile secondo il presente regolamento, fatta salva ogni più grave responsabilità anche di

natura penale che dovesse derivare da comportamenti non conformi e tali da configurarsi come reato.

Art. 10 – Organi e organigramma funzionale del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore Operativo.
- 2) L'organigramma funzionale del GCVPC è il seguente:
 - a) Sindaco o suo delegato (ai sensi dell'art.2 comma 2);
 - b) Responsabile del Servizio dell'U.O. Protezione Civile;
 - c) la Struttura Comunale di Protezione Civile;
 - d) il Coordinatore e il Vice Coordinatore;
 - e) i Capi Squadra e/o altri incarichi;
 - f) i Volontari Effettivi
 - g) i Volontari in prova;

Art. 11 – Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli Enti Locali.
- 4) I Volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire

senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione Civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai Piani Comunali di Protezione Civile.
- 5) I componenti del Consiglio Direttivo sono incompatibili con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla Struttura di Protezione Civile, né è cumulabile con altre cariche all'interno di altri enti o associazioni anche di volontariato che operano nel territorio comunale al fine di assicurare imparzialità e neutralità o eventuali conflitti.

Art. 13 – Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei Volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di cinque anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art.35 comma 1, lettera b) decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) L'individuazione avviene tra i Volontari Effettivi aventi, preferibilmente e compatibilmente i seguenti requisiti:
 - a) essere volontario effettivo con almeno cinque anni di anzianità al Gruppo Comunale;
 - b) possedere particolari capacità curricolari di natura organizzativa, amministrativa, logistica e gestionale, nonché competenze ed esperienze specifiche acquisite nel settore della Protezione Civile;
 - c) idoneità fisica di sana e robusta costituzione per l'impiego nelle attività di protezione civile;
- 3) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito e per spirito di servizio ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile ne è cumulabile con altre cariche all'interno di altri enti o associazioni anche di volontariato che operano nel territorio comunale al fine di assicurare imparzialità e neutralità. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art.11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 4) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione Civile del Comune e, in accordo con il Sindaco e la Struttura Comunale di Protezione Civile, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 5) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco e alla Struttura Comunale di Protezione Civile le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 6) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 7) Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

- 8) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 9) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 10) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 11) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 12) In caso di assenza o impedimento a qualsiasi titolo del Coordinatore o del Vice Coordinatore, ovvero laddove questi siano impossibilitati, onde assicurare il mantenimento della continuità operativa e funzionale del Gruppo, le funzioni di coordinamento sono assunte direttamente dal Responsabile del Servizio dell'U.O. Protezione Civile di competenza.

Art. 14 – Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la Struttura Comunale di Protezione Civile.
- 7) Le figure (incarichi o le figure di responsabilità) individuate sono redatte mediante atto monocratico dal Coordinatore e tempestivamente comunicate alla Struttura Comunale di Protezione Civile;
- 8) Il Coordinatore potrà a suo insindacabile giudizio revocare gli incarichi e le figure di responsabilità in qualsiasi momento.

Art. 15 – Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa ovvero ha sede istituzionale presso i locali che ospitano il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del Comune di Minervino di Lecce individuato sul Piano Comunale di Protezione Civile.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati, previo consenso dal Coordinatore o delegato, all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di

Protezione Civile disposti dalla Struttura di Protezione Civile Comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.

- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Il GCVPC, sentita la Struttura Comunale di Protezione Civile e mediante il Coordinatore, può svolgere presso la sede attività di Protezione Civile o di interesse pubblico alla cittadinanza;
- 8) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti, Strutture o Associazioni.

Art. 16 – Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art.35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.1 del 2018.
- 2) Il Sindaco o la Struttura Comunale di Protezione Civile può stipulare convenzioni con Enti o Istituzioni che impegnino il Gruppo in attività di protezione civile, e provvedere, in tal caso, alle relative anticipazioni di spesa e rimborsi;
- 3) Il Sindaco, quale legale rappresentante del Gruppo, è autorizzato alla sottoscrizione ed alla stipula di accordi o convenzioni con Enti Pubblici o privati per quanto attiene lo svolgimento delle attività istituzionali del Gruppo che non comportano direttamente assunzione di oneri, senza necessità di autorizzazione da parte della Giunta. Può inoltre, con le modalità di cui al comma precedente, firmare istanze, richieste di finanziamento, richieste di iscrizioni, di partecipazione a progetti o programmi cui il Gruppo è ammesso a partecipare ed ogni altro adempimento di natura amministrativa necessario al funzionamento del Gruppo, previa comunicazione e consultazione del Servizio di Protezione Civile e del Coordinatore del Gruppo.
- 4) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 5) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia, sentito il Coordinatore del GCVPC.
- 6) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n.106/2020, in quanto compatibile.
- 7) Il Sindaco, la Struttura Comunale di Protezione Civile, il Coordinatore e tutti i Volontari sono garanti del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 17 – Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

1. Il volontario è tenuto a fornire alla Struttura Comunale di Protezione Civile i dati che lo riguardano, la cui acquisizione è indispensabile all'espletamento delle necessarie procedure amministrative, sia interne all'Ente che inerenti ai rapporti con altre Amministrazioni, in ragione delle attività istituzionali di

protezione civile.

2. I dati personali riguardanti i Volontari del Gruppo, necessari per l'espletamento degli adempimenti di carattere amministrativo, sono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, nonché anche con l'ausilio di strumenti informatici.
3. I dati sensibili e giudiziari possono essere diffusi e trasmessi ad altri soggetti, nella misura strettamente necessaria all'espletamento delle attività e dei procedimenti amministrativi che ne richiedano la comunicazione.
4. Tutti, i procedimenti riguardanti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in particolare l'accertamento dello stato di salute e di idoneità allo svolgimento dell'attività, sono riservati.
5. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Servizio dell'U.O. Protezione Civile. Incaricato del trattamento è individuato fra il personale amministrativo del Comune.

Art. 18 – Disposizioni finali e norme di rinvio

- 1) L'eventuale spostamento o variazione della sede legale e/o operativa del Gruppo non costituisce e non comporta alcuna modifica al presente Regolamento.
- 2) Il Gruppo può disporre di un sito web – gestito dal Coordinatore e amministrato dal Servizio di Protezione Civile - dedicato all'attività istituzionale del Gruppo nell'ambito del portale del Servizio di Protezione Civile, senza necessità di richiedere apposita liberatoria ai volontari in caso di pubblicazione di immagini che ritraggano gli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni.
- 3) L'eventuale sopravvenienza di norme o nuove disposizioni in materia di Protezione Civile sono da intendersi immediatamente precettive senza necessità di operare modifiche al presente Regolamento, alle quali il Gruppo è tenuto a conformarsi.
- 4) Le previsioni contenute nel presente Regolamento, che dovessero risultare in contrasto con nuove disposizioni dell'ordinamento successivamente intervenute, si intendono di fatto abrogate e, comunque, non applicabili e prive di efficacia.
- 5) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto indicato dalla vigente normativa in materia di Protezione Civile.
- 6) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente.